



NUOVA EURA TUTELA AZIENDA

COVID-19

***Materiale pubblicitario
ad uso promozionale ed interno***



NUOVA ERA TUTELA AZIENDA – COVID19

I RISCHI LEGALI DELL'AZIENDA

1/2

- **Probabilità di coinvolgimento dell'Impresa in una controversia**
- **Necessità di adeguarsi ad una serie di normative che influenzano la vita dell'Impresa**

NUOVA ERA TUTELA AZIENDA – COVID19

I RISCHI LEGALI DELL'AZIENDA

2/2



NUOVA ERA TUTELA AZIENDA – COVID19

PACCHETTO SICUREZZA OFFERTO DAL PRODOTTO

DECRETI LEGISLATIVI

- **Salute e Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 81/2008) anche committente**
- Trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003)
- Igiene dei prodotti alimentari (d.lgs. 155/97)
- Decreto ambiente (d.lgs. 152/2006)

GARANZIE VENDIBILI ANCHE SINGOLARMENTE

NUOVA EURA TUTELA AZIENDA – COVID19

PERCHÉ È UTILE LA GARANZIA SICUREZZA SUL LAVORO?

INTEGRAZIONE R.C.O. PER INFORTUNIO SUL LAVORO

In caso di infortunio sul lavoro con prognosi maggiore ai 40 giorni e violazione delle norme di sicurezza, c'è responsabilità penale (reato perseguibile d'ufficio) da cui discende la possibilità di rivalsa da parte dell'INAIL.

La tutela legale costituisce una necessaria ed opportuna integrazione della garanzia di responsabilità civile dell'azienda in quanto interviene a tutela dell'aspetto penale in caso di infortunio sul lavoro.

NUOVA EURA TUTELA AZIENDA – COVID19

GARANZIA SICUREZZA SUL LAVORO DLGS 81/2008

1/4

SOGGETTI ASSICURATI

- il Soggetto/Ente Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;
- i Dirigenti dell'Ente Contraente;
- il Responsabile dei lavori
- il Coordinatore per la Progettazione
- il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- il Medico competente
- i Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- i dipendenti dell'Ente Contraente preposti alle attività previste dal decreto legislativo 81/2008 e dal D. Lgs. 626/94.

RISCHI COPERTI

- difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni da fatto illecito avanzate da parte dei dipendenti o di terzi;
- pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro;
- difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

RISCHI COPERTI

- difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose;
- difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
- opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.

NUOVA EURA TUTELA AZIENDA – COVID19

GARANZIA SICUREZZA SUL LAVORO DLGS 81/2008

4/4

QUANTO COSTA?

Massimale € 25.000,00
venduto singolarmente
€ 172,00

Massimale € 100.000,00
venduto singolarmente
€ 270,00